



# Informazioni sul modello U3 e sul suo utilizzo

## 1. Il modello U3

Il modello U3 è rilasciato a chi sta cercando un lavoro in un paese dell'UE<sup>(1)</sup> e, nel frattempo, riceve un'indennità di disoccupazione da un altro paese dell'UE. Il modello U3 è una notifica inviata dall'ufficio per l'impiego del paese in cui si sta cercando lavoro. Esso attesta cioè che tale ufficio ha informato l'ufficio per l'impiego del paese che eroga l'indennità di disoccupazione del fatto che la situazione del richiedente è cambiata e che potrebbe essere necessario tener conto di tali variazioni per la revisione dell'indennità di disoccupazione.

L'U3 è rilasciato a titolo di "notifica" con cui si comunica al richiedente che l'importo dell'indennità di disoccupazione potrebbe essere ridotto o interrotto successivamente a tale scambio di informazioni tra i servizi competenti.

## 2. Cosa fare dopo aver ricevuto il modello U3

Verificare che le informazioni contenute nel riquadro 2 del modello siano corrette. Se si ritiene che tali informazioni non siano corrette, si consiglia di darne notifica immediata all'ufficio per l'impiego che ha rilasciato il modello.

Potrebbe anche essere necessario contattare l'ufficio per l'impiego o l'istituto di previdenza sociale del paese che eroga l'indennità di disoccupazione per verificare in che modo le variazioni riportate nel modello possano aver inciso sulla situazione effettiva del richiedente.

Il rilascio del modello U3 potrebbe avere come conseguenza l'interruzione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione.

## 3. Cosa accade se si inizia a lavorare nel paese in cui si è cercato lavoro, ma successivamente si perde nuovamente l'impiego?

Non appena si comincia a lavorare viene a cessare il diritto ad "esportare" le indennità di disoccupazione. A seconda della normativa vigente nel paese che eroga le indennità di disoccupazione, ciò potrebbe non accadere nel caso in cui si cominci a lavorare part-time.

Se si perde nuovamente il lavoro, è necessario richiedere l'indennità di disoccupazione nel paese in cui ci si è trasferiti ed in cui si sia svolta un'attività lavorativa. Il diritto all'indennità può dipendere, in parte, dall'assicurazione versata nel paese di provenienza (e, a tale scopo, potrebbe essere utile esibire un modello U1, rilasciato dalle autorità di tale paese). Tale diritto all'indennità può essere successivamente esportato nel precedente paese nell'eventualità in cui vi si faccia ritorno, nel qual caso sarà necessario procurarsi un modello U2.

Tuttavia, se si ritorna nel paese di provenienza senza richiedere l'indennità di disoccupazione nel paese in cui si è lavorato per ultimo, e se risulta che la persona in questione ha mantenuto la propria residenza nel paese di provenienza, pur avendo lavorato in un altro paese, è possibile che l'indennità di disoccupazione sia corrisposta dal paese di provenienza.

(1) In questo documento le espressioni "paese dell'UE" o "Stato membro dell'UE" si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.